

Working papers series 231

DICEMBRE 2010

gestaonline.it
gestaonline.it/blog

numero

1

Premessa

Gesta vuole fornire attraverso i *Working papers* un utile e agile strumento che raccoglie tutti i *Gesta papers* pubblicati nel corso dell'anno precedente, divisi per i singoli settori di attività: qualità, *social accountability*, sicurezza, ambiente, 231 e *privacy*.

La raccolta è realizzata in ordine cronologico e mantiene la data di effettiva pubblicazione del singolo *Gesta papers* in modo da non pregiudicare il termine eventuale di cogenza di una disposizione.

Tutte le informazioni e le referenze riguardanti Gesta potete trovarle su www.gestaonline.it e su www.gestaonline.it/blog.

Gesta Srl

ITALY - 19125 LA SPEZIA SP

Via Lunigiana, 265/275 T. +39 0187 564442 F. +39 0187 280042

info@gestaonline.it

Quello che nessuno vi ha mai fornito sul D. Lgs. 231/2001

Oggi Gesta mette a disposizione delle Società un utile strumento che permette l'autovalutazione della conformità al D. Lgs. 231/2001 e s.m.e i.

Tale Decreto istituisce le sanzioni per i reati commessi in seno all'Ente, attribuendo all'Ente stesso un'autonoma e specifica responsabilità, associata ad un pesante regime sanzionatorio.

I questionari di autovalutazione messi a disposizione sono 2: uno riguarda le Società che non hanno ancora adottato il un "Modello Organizzativo Gestionale" (MOG) previsto dal decreto ("*Autovalutazione 231 senza MOG*") e l'altro per le Società che hanno già adottato un MOG ("*Autovalutazione 231 con MOG*").

Con questi strumenti è possibile quindi avere una prima indicazione sulla necessità o sull'opportunità di adottare un MOG o, nel caso la Società già ne abbia adottato uno, quanto il modello sia adeguato e quali ulteriori azioni siano eventualmente necessarie.

Il D. Lgs. 231/01 prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà: l'assenza di un MOG

non è sanzionata in alcun modo. Tuttavia la mancata adozione del modello espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

L'adozione di un modello, la sua gestione continua e periodiche verifiche finalizzate al mantenimento della sua efficacia, divengono, pertanto, di fatto necessarie se si vuole beneficiare della cosiddetta "esimente".

Ricordiamo però che il Decreto prevede in caso di reato l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico dell'Ente (da un minimo di Euro 25.822,84 fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00), l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, revoca o sospensione delle autorizzazioni e concessioni, commissariamento giudiziale...), la pubblicazione della sentenza di condanna, fino alla confisca dei profitti.

N.B.

I questionari di autovalutazione possono essere scaricati da gestaonline.it/blog nel Gesta papers corrispondente o richiesti allo 0187 564442 o info@gestaonline.it

**Gesta papers n. 31
del 18 Maggio 2010**

Gli illeciti ambientali diventano reati penali

La Direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali, pubblicata il 6 dicembre 2008, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010; per tale data, pertanto, gli illeciti ambientali dovranno essere inseriti tra i reati suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01. La Direttiva ha l'obiettivo di creare un sistema penale-sanzionatorio idoneo a garantire un'applicazione efficace e omogenea della normativa comunitaria a presidio dell'ambiente. Sul piano applicativo, essa è destinata ad avere effetti sulle normative penali dei singoli Stati membri, in quanto prevede che vengano sanzionate a livello comunitario una serie di condotte di danneggiamento dell'ambiente imputabili a persone fisiche e/o giuridiche e idonee a provocare danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi) ovvero un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora.

Il 6 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente. La Direttiva dovrà essere recepita **entro il 26 dicembre 2010.**

La Direttiva individua infatti una serie minima di condotte da considerare in via generale illecite, qualora siano commesse con dolo o, quantomeno, per grave negligenza (art. 3). La natura "illecita" di tali condotte discende dal fatto che esse sono poste in essere in violazione di disposizioni di diritto comunitario a tutela dell'ambiente o di atti nazionali che vi danno attuazione (cfr. Allegati A) e B) alla Direttiva). Tra le principali fattispecie criminose individuate dal legislatore comunitario si richiamano, a titolo esemplificativo, quelle connesse alle attività di:

- i) scarico, emissione, immissione illeciti di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, suolo e acque;
- ii) raccolta, trasporto, smaltimento e, più in generale, gestione illecita di rifiuti;
- iii) esercizio di impianti in cui sono svolte attività pericolose;
- iv) produzione, lavorazione, uso, deposito e smaltimento di materiali nucleari e sostanze radioattive pericolose;
- v) produzione, importazione, esportazione, immissione in commercio o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono;

- vi) deterioramento di un habitat all'interno di siti protetti;
- vii) uccisione, distruzione, possesso e commercio di specie animali o vegetali protette.

Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente taluna delle suddette attività.

Le disposizioni della Direttiva 2008/99/CE sono destinate ad avere effetti sulla disciplina nazionale relativa alla responsabilità da reato degli enti, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendone l'ambito applicativo ai reati ambientali.

Pertanto, con l'entrata in vigore della Direttiva 2008/99/CE gli Stati membri saranno obbligati a prevedere la responsabilità penale per le persone giuridiche cui siano imputabili i reati ambientali da essa indicati (nonché delle connesse fattispecie di favoraggiamento e istigazione), se commessi a loro vantaggio da parte di persone:

- a. che rivestono una posizione apicale nell'ente, basata sul potere di rappresentanza, di gestione o di controllo dello stesso;
- b. soggette all'autorità dell'ente (dipendenti), rispetto alle quali sia emersa la carenza di

sorveglianza o controllo da parte di un apicale.

Da notare come, rispetto ad altri atti comunitari che lasciano maggiore libertà agli Stati membri in ordine alla definizione della natura giuridica - penale o non penale - della responsabilità e delle relative sanzioni cui deve essere sottoposta la persona giuridica, la Direttiva 2008/99/CE impone l'attuazione di un sistema sanzionatorio di matrice esclusivamente penale.

**Gesta papers n. 33
del 15 Giugno 2010**

Reati 231: le sanzioni possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro

Il D.Lgs. 231/01 introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità "amministrativa" degli enti relativamente alla commissione di alcuni reati, specificamente indicati dal legislatore; permette quindi di colpire (con sanzioni pecuniarie, l'interdizione dall'attività, il commissariamento, il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione) direttamente l'Ente e, quindi, l'interesse economico dei soci.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato introdotte dal D.Lgs. 231 sono le seguenti:

(a) la **sanzione pecuniaria** (Artt. 10, 11, 12 D. Lgs. 231):

essa è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su quote. Il giudice determina il numero delle quote valutando la gravità del fatto illecito, la responsabilità dell'Ente, nonché l'attività svolta per eliminare od attenuare le cause di commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è inoltre fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica

sempre la sanzione pecuniaria. Essa deve quindi essere applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258, 23 ad un massimo di euro 1.549,37 (quindi avremo sanzioni da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000 €). Non è ammesso il pagamento in forma ridotta.

(b) le **sanzioni interdittive** (Artt. 13, 14, 15, 16 D. Lgs. 231) comprendenti:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- iii. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi

(c) la **confisca** (Art. 19 D. Lgs. 231)

Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti

acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

(d) la **pubblicazione della sentenza** (Art. 18 D. Lgs. 231)

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Ricordiamo qui di seguito quali sono i reati presupposto (per i quali la società può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio, dai c. d. vertici aziendali o da soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza – art. 5 D. Lgs. 231) ricadenti nel campo di applicazione della normativa in questione:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico – c. d. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
3. Delitti di criminalità organizzata
4. Concussione e corruzione– c. d. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
5. Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6. Delitti contro l'industria ed il commercio
7. Reati societari Delitti di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
9. Delitti contro la personalità individuale
10. Abusi di mercato
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
15. Reati transnazionali.

**Gesta papers n. 35
del 20 Luglio 2010**

**231. Organismo di vigilanza:
obbligatorio**

Una delle colonne portanti di un Modello Organizzativo 231 è rappresentato dall'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), ovvero quell'organo interno all'ente che deve vigilare sulla corretta e puntuale applicazione del Modello.

L'art. 6 del D.lg. n. 231 prevede, infatti, che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati tassativamente indicati, se l'organo dirigente – prima della commissione del reato - ha, fra l'altro: a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Ai sensi del D.Lgs. 231/01 (art. 6, comma 1, lett. a) e b) la costituzione di un Organismo di Vigilanza deputato al monitoraggio della corretta applicazione del modello organizzativo e dei principi etici statuiti, costituisce presupposto inderogabile per il carattere di "esimente della responsabilità" attribuito al modello stesso.

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, possono così schematizzarsi:

1. disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti vietati;
2. vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
4. cura del necessario aggiornamento del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti
5. accertamento a posteriori di eventuali cause che hanno reso possibile la commissione di reati.

La posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dei soggetti apicali).

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio

nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Nel Modello organizzativo deve inoltre essere specificato che le attività poste in essere dall'Organismo – secondo quanto stabilito del Modello - non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

In particolare, l'Organismo deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

Secondo le Linee Guida Confindustria i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: i) l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice operativo dell'Ente, l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; iii) la continuità di azione, che garantisce

un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.

Si propongono di seguito alcune possibili opzioni possibili per l'ente da adottare al fine di individuare i componenti dell'OdV:

- a) attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di *internal auditing*, ove esistente;
- b) creazione di un organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, costituito, in quest'ultimo caso, da soggetti dell'ente (es. responsabile dell'*internal audit*, della funzione legale e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.);
- c) per gli enti di piccole dimensioni, attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza all'organo dirigente.

**Gesta papers n. 38
del 7 Settembre 2010**

**In Tribunale funziona il Modello
231**

Nove anni di giurisprudenza sull'efficacia dei modelli organizzativi interni. Una sorta di paracadute che protegge le imprese dalle pesanti sanzioni previste dal Dlgs 231/01 in caso di reati societari. Alcune pronunce importanti infatti, prese soprattutto nel corso degli ultimi anni, hanno reso più evidente il senso di quella scommessa che il legislatore fece nel 2001, quando da una parte introdusse con il decreto legislativo 231 la responsabilità degli enti per i reati societari, mentre dall'altra mise in campo la possibilità di un'esimente per tutte le aziende che avevano adottato congrui modelli organizzativi tali da permettere di scongiurare illeciti come quelli presi in considerazione dalla normativa.

La possibilità di un'esimente per tutte le aziende dotate di efficaci modelli organizzativi era, fino a pochi anni fa, solo teorica in quanto nei procedimenti contro le società i pubblici ministeri riscontravano che la maggioranza di queste non aveva adottato modelli. Soprattutto non lo aveva fatto in via preventiva, introducendoli solo dopo l'avvio del procedimento penale, per evitare o ridurre il rischio di sanzioni interdittive. Nelle rarissime situazioni in cui la magistratura si era trovata ad affrontare società che

i modelli li avevano già introdotti (è il caso, per esempio, di un'azienda campana nella vicenda penale sugli appalti per lo smaltimento dei rifiuti), ne era stata di fatto sancita l'inefficacia.

Nel novembre 2009 una sentenza del tribunale di Milano ha però stravolto quest'orientamento, sancendo che l'adozione tempestiva dei modelli e il loro adeguamento alle linee guida diramate dalla Confindustria escludono la responsabilità «penale» della società (sentenza 17 novembre 2009). Il Gip ha così prosciolto una società sulla base della sua condotta "virtuosa": l'azienda in questione aveva inserito specifiche misure organizzative sin dal 2003 «anticipando di gran lunga le maggiori imprese del comparto» e applicando le Linee guida diffuse nel frattempo da Confindustria; inoltre, dal 2000, un anno prima dell'esordio della responsabilità amministrativa delle imprese, la società aveva adottato un sistema di controllo interno basato sui principi del Codice di autodisciplina dettato da Borsa italiana.

La pronuncia è stata poi doppiata da un'altra, stavolta del giudice unico di Trani (sentenza dell'11 gennaio 2010), che condannando tre società per una gravissima sciagura sul lavoro, ha fornito una serie di indicazioni operative sulla fisionomia e i contenuti del modello su un fronte cruciale come quello

del presidio penale a tutela della sicurezza dei lavoratori. Nel caso di un modello già esistente e aggiornato ai reati a tutela della sicurezza dei lavoratori, infatti, costituisce una grave lacuna la mancata previsione di una specifica disciplina che indichi i rischi dell'attività anche per i lavoratori di altre imprese che entrano in contatto con la società.

Un'impresa che vuole avere le carte in regola davanti alle contestazioni dell'autorità giudiziaria, spiega il giudice, deve evitare almeno due errori: quello di considerare che gli ormai consueti documenti in materia di valutazione rischi possano essere sostitutivi di una specifica organizzazione aziendale intesa a prevenire i reati in discussione, e poi che possano essere evitate misure indirizzate a chi prende contatto con le lavorazioni a rischio della stessa impresa. In altre parole, anche i lavoratori di altre aziende, ingaggiati per fare fronte ad attività anche pericolose, devono essere esplicitamente considerati tra i soggetti cui indirizza il modello

Di sicuro non c'è via di scampo nel caso la società non abbia adottato modelli organizzativi. Almeno quando il reato è commesso da uno dei vertici dell'azienda. L'unica possibilità, infatti, è provare che il reato sia stato commesso da un dipendente nel proprio interesse o di terzi. Ma nel caso del rappresentante legale si integra una

pressoché totale immedesimazione organica tra ente e dirigente (Cassazione, sentenza 36083/09).

I modelli organizzativi devono tenere anche conto del fatto che l'impresa può essere ritenuta responsabile del tentativo di reato. La Cassazione (sentenza 7718/09) ha specificato che, sebbene le norme colleghino la responsabilità dell'ente a ipotesi di reato consumato, è sempre possibile l'applicazione di misure cautelari in misura ridotta nel caso di tentativo.

È illegittimo, infine, il provvedimento di revoca delle misure cautelari interdittive adottato con riferimento all'attuazione di condotte riparatorie, qualora le medesime non abbiano contestualmente avuto a oggetto: 1) il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato; 2) il superamento delle carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di altri reati della stessa specie (Cassazione, sentenza 40749/09). Tuttavia, nel revocare la misura cautelare interdittiva il giudice non può imporre all'ente l'adozione coattiva di modelli organizzativi (Cassazione, sentenza 32627/06).

**Gesta papers n. 45
del 21 Dicembre 2010**

**OdV: da controllore di un
Modello a controllore di reati**

I compiti e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), una delle colonne portanti di un Modello Organizzativo 231, non trovano riscontro solo dall'applicazione corretta e puntuale dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, ma anche dall'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 231/2007, meglio noto come il Decreto Antiriciclaggio.

Leggendo l'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati tassativamente indicati, è necessario che l'organo dirigente – prima della commissione del reato - abbia, fra l'altro: a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Appare subito chiaro come i componenti dell'OdV, ad hoc costituito, non possano quindi esimersi dall'esercitare le responsabilità sopracitate.

Analogamente l'articolo 52 del successivo D. Lgs. 231/2007 (meglio noto come Decreto Antiriciclaggio) fermo restando quanto già espresso dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, attribuisce ai soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio ulteriori specifici compiti e responsabilità.

I soggetti destinatari, indicati dal Decreto Antiriciclaggio, sono: il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza, il Comitato di Controllo di Gestione e l'Organismo di Vigilanza.

I soggetti sopracitati ai sensi del art. 52 D. Lgs. 231/2007:

- a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
- b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
- c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;

- d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia) le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

I componenti dell'OdV che omettono gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti dal sopracitato articolo 52 del Decreto Antiriciclaggio, sono punibili con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro, secondo quanto previsto dal successivo articolo 55 del medesimo Decreto.

L'OdV non solo quindi è penalmente perseguibile se omette i propri obblighi di comunicazione, ma deve, nel proprio compito di vigilare sul Modello Organizzativo e di promuoverne l'aggiornamento, assicurarsi che gli eventuali protocolli relativi al reato presupposto art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" richiamino gli articoli 648 del C.P., e su questi esercitare il proprio compito di comunicazione esterna alle Autorità competenti.

L'OdV ha quindi un compito di vigilanza non solo sul Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ma anche un compito di vigilanza e comunicazione in base al Decreto Antiriciclaggio.